

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1352 – REGIONE LOMBARDIA - CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Roma, 21 febbraio 2017

Presidente della Regione Lombardia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 febbraio 2017, ha ritenuto opportuno effettuare alcune considerazioni, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, in relazione alle criticità concorrenziali riscontrate nell'art. 5 della L.R. Lombardia 35/2016, del 29 dicembre 2016.

L'art. 5 reca norme in materia di *“politiche per l'integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale”* e prevede che, al fine di sviluppare un sistema di trasporto pubblico in grado di rispondere meglio alle esigenze di mobilità attraverso una pianificazione integrata dell'offerta di servizio e maggiori investimenti *“la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 7, comma 13, della medesima legge, ovvero gli enti locali competenti, estendono la durata dei vigenti contratti di servizio nel rispetto del Regolamento CE n. 1370/2007, qualora i relativi soggetti gestori o i loro azionisti deliberino, entro il 30 giugno 2017, operazioni di natura straordinaria di integrazione societaria del soggetto gestore nell'ambito di società quotate nei mercati regolamentati ai sensi del d.lgs. 58/1998, da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2017”*¹.

La norma in esame presuppone l'attuazione entro il giugno 2017 e il perfezionamento entro il 31 dicembre 2017 di operazioni di integrazione societaria tra operatori gestori di servizi di trasporto pubblico lombardo, o loro azionisti, che riguardino almeno una società quotata in mercati regolamentati ai sensi del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). Con riferimento alle imprese operanti servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia (o ai loro azionisti), ad un primo sommario esame è possibile concludere che in questa categoria di imprese rientrano, in base al

¹ Legge Regione Lombardia n. 29/12/2016 n. 35 (Legge di stabilità 2017 – 2019) in BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016.

Testo Unico della Finanza, almeno la società Ferrovie Nord Milano S.p.A. (di seguito FNM), quotata presso la borsa di Milano, e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A (di seguito FSI) che, ancorché non quotato in borsa, si finanzia con strumenti di debito quotati in mercati regolamentati. FNM e FSI controllano congiuntamente la società Trenord S.p.A. (di seguito Trenord), titolare sino al 2020 del contratto per l'affidamento dei servizi ferroviari regionali in Lombardia.

E' di dominio pubblico la notizia di una possibile integrazione societaria tra Trenord e l'Azienda Tramviaria Milanese S.p.A. (di seguito ATM), al momento partecipata interamente dal Comune di Milano. Ove questa operazione si dovesse realizzare entro il giugno 2017 e perfezionare entro dicembre 2017, la norma in esame avrebbe come effetto che l'attuale affidamento di ATM dei servizi di TPL nel Comune di Milano, in scadenza ad aprile 2017, verrebbe prorogato almeno sino alla scadenza dell'affidamento dei servizi ferroviari regionali lombardi di Trenord, cioè il 2020.

Al riguardo si osserva che, sempre con riferimento ai servizi di TPL urbano nell'area metropolitana milanese, risulta già pubblicato sulla GUCE l'avviso propedeutico previsto dal Regolamento n. 1370/2007 (articolo 7, comma 2) per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica.

La norma in esame, pertanto, qualora l'eventuale integrazione societaria tra Trenord ed ATM dovesse realizzarsi, appare idonea a ritardare lo svolgimento di una gara, di grande rilievo, come quella per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL dell'intera area di Milano.

Inoltre, proprio in considerazione del fatto che dispone in materia di proroghe di affidamenti in essere, e dunque di questioni di alta rilevanza concorrenziale, la norma appare contraria all'orientamento della Corte Costituzionale - ribadito dall'Autorità in numerose occasioni - secondo cui ogni questione suscettibile di incidere sull'ambito materiale della tutela della concorrenza, come la durata dei contratti di servizio del TPL, soprattutto laddove questa è suscettibile di influire sulle modalità di affidamento degli stessi, è di esclusiva competenza statale e per questo non andrebbe affrontata in una legge regionale².

Considerato pertanto che la norma in questione rischia di compromettere il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico in Lombardia, l'Autorità auspica che la Regione provveda a rivedere la citata L.R. 35/2016, possibilmente abrogando l'intero art. 5 in esame.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

² Cfr. *ex multis* sentenze Corte Costituzionale n. 62 e 32/2012; n. 339, 320, 187, 123 del 2011; 325/2010. V. anche l'indagine conoscitiva IC47 *Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto pubblico locale*.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVII- N. 8 - 2017

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Alberto Fardin, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
